

FINE EMERGENZA COVID-19: DAL 1° APRILE NOVITÀ PER GREEN PASS E QUARANTENA

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 (Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza). La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina ufficialmente il 31 marzo 2022.

Il decreto approvato prevede principalmente una serie misure significative che toccano vari ambiti:

- fino al **30 aprile 2022**, viene reiterato l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- fine del sistema delle zone colorate;
- dal 1° aprile si tornerà al 100% della capienza degli impianti sportivi sia per gli eventi all'aperto che per quelli al chiuso;

con ordinanza del Ministro della salute, verranno adottati eventuali protocolli e linee guida.

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, a far data dal **1° aprile 2022, tutti i lavoratori, anche gli over 50, potranno accedere ai luoghi di lavoro con il solo Green Pass Base. L'obbligo di quest'ultimo verrà meno dal 1° maggio, segnando un superamento dello strumento del green pass nelle sue varie forme.**

In ogni caso, non viene meno l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli **ospedali** e nelle **RSA**, previsto fino al **31 dicembre 2022**. La stessa scadenza riguarda l'obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Per quanto riguarda la vita di tutti i giorni, a partire dal **1° aprile**, complice la fine dello stato di emergenza sanitaria, non servirà più alcun green pass per: mangiare o consumare un caffè all'aperto, praticare attività sportive all'aperto; accedere a negozi e attività commerciali, uffici



pubblici, poste, banche, musei; salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove sarà ancora obbligatoria la mascherina Ffp2); alloggiare in hotel.

Fino al 30 aprile, sarà sufficiente il **Green Pass Base** (vaccino, tampone negativo, guarigione) per: trasporti a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea); stadio *et similia* («partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all'aperto»); accedere a mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con detenuti e internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; accedere «alle strutture del sistema nazionale di istruzione» (non per gli studenti).

Fino al 30 aprile, rimane **obbligatorio il Super Green Pass** soltanto **al chiuso** per: ristoranti, centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre congressi, convegni, «feste comunque denominate», «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni). Fanno eccezione i turisti stranieri, per i quali già dal 1° aprile basterà il Green Pass Base per i ristoranti al chiuso.

Dal 1° maggio verrà meno per tutti l'obbligo del Green Pass, fatta salva l'eccezione segnalata per ospedali e RSA (fino al 31 dicembre).

Per i lavoratori, come detto, fino al 30 aprile rimarrà l'obbligo del Green Pass Base, ma la mancanza dello stesso non equivarrà più ad assenza ingiustificata, pertanto non porterà alla sospensione dello stipendio; tuttavia, dovrebbe rimanere la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

Per quanto riguarda l'**obbligo vaccinale**, fino al 15 giugno rimane per gli over 50 (con sanzione pecuniaria di 100 euro per chi non ottempera); resta anche per insegnanti, forze dell'ordine e (fino al 31 dicembre) per personale sanitario e lavoratori di strutture ospedaliere e RSA (con sospensione dal lavoro in mancanza).

Il ritorno al 100% della capienza per gli impianti sportivi dovrebbe significare anche il superamento delle limitazioni per altre strutture all'aperto, come le discoteche (ora al 75%), mentre per le discoteche al chiuso potrebbe rimanere il limite del 50%.

Fino al 30 giugno 2022 rimangono la possibilità di ricorrere allo **smart working** nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore (regime semplificato) e il lavoro agile per i lavoratori fragili; nel settore pubblico rimane prevalente il lavoro in presenza.

Una novità importante attiene al **superamento delle quarantene precauzionali per tutti** dal 1° aprile: dovranno osservarla soltanto i positivi; in caso di contatto si applicherà la sola autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2; il tampone sarà necessario solo in presenza di sintomi.



Per le scuole, fino al 30 aprile rimarrà obbligatoria la mascherina; per le università: accesso con green pass base, obbligo di mascherina, distanziamento in aula e divieto d'accesso con temperatura superiore a 37,5° fino al 30 aprile.

Per scaricare il testo completo del decreto e per rimanere comunque aggiornati in tempo reale sulla situazione epidemiologica segnaliamo questo link che permette di essere indirizzati direttamente nel portale del Ministero della Salute:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>